ISTITUTO COMPRENSIVO
"Provenzani"
ISTITUTO AD INDIRIZZO MUSICALE
Via P. Nenni – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc.: 81000430843Cod. Mecc. AGIC847005 Tel. +390922969241
e-mail – agic847005@istruzione.it Posta elettronica: agic847005@istruzione.it
Posta elettronica certificata: agic847005@pec.istruzione.it Sito web: www.icprovenzani.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE

Istituto Comprensivo Provenzani di Palma di Montechiaro (Ag)

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.21 del 12/12/2025

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità educative
Il presente Regolamento disciplina i comportamenti degli alunni e le sanzioni disciplinari con finalità educativa, preventiva, formativa e riparativa.
La responsabilità disciplinare è personale.
Ogni provvedimento disciplinare è ispirato al principio della funzione educativa della sanzione.

Art. 2 – Riferimenti normativi
DPR 249/1998
DPR 235/2007
Legge 71/2017
DPR 8 agosto 2025, n. 134
PTOF, RAV e Patto educativo di corresponsabilità

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI

Art. 4 – Diritti degli alunni
- Rispetto della dignità
- Libertà di espressione
- Partecipazione alla vita scolastica
- Contraddittorio

Art. 5 – Doveri degli alunni
- Regolare frequenza
- Rispetto delle persone
- Cura degli ambienti
- Uso corretto dei dispositivi digitali
- Divieto di uso di sostanze psicotrope

TITOLO III – INFRAZIONI DISCIPLINARI

- Infrazioni lievi
- Infrazioni gravi
- Infrazioni gravissime

TITOLO IV – SANZIONI DISCIPLINARI

-Richiamo verbale
-Richiamo scritto
-Attività riparative
-Sospensione

TITOLO V – DPR 134/2025

Sospensione fino a due giorni: attività di riflessione
Sospensione oltre due giorni: cittadinanza solidale

TITOLO VI – ORGANI

Docente
Consiglio di Classe
Consiglio di Istituto

TITOLO VII – ORGANO DI GARANZIA

TITOLO VIII – BULLISMO E CYBERBULLISMO

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità educative

Il regolamento di disciplina ha lo scopo di portare lo studente al riconoscimento che l'azione eventualmente sanzionata non deve essere ripetuta per il rispetto delle regole civili di convivenza. Esso costituisce sostanzialmente l'adattamento "interno" dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, novellato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e modifiche apportate dal DPR 134/2025) e tiene conto delle indicazioni sulla valutazione presenti nel D.M. del 13 aprile 2017 n. 62. Pertanto, l'individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari, nel fare riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 dello Statuto, è calata nella realtà propria della comunità scolastica dell'Istituto. Il comportamento degli studenti deve ispirarsi al rispetto dei principi fondamentali contenuti nell'art. 1 dello Statuto:

- la funzione formativa ed educativa della comunità scolastica;
- i valori democratici;
- la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione;
- il rispetto reciproco di tutte le persone;
- il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Si richiamano integralmente i doveri riportati nell'art. 3 del D.P.R. 249/1998. In particolare, gli studenti sono
tenuti:

- a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell' Istituto;
- ad utilizzare correttamente le strutture e le risorse didattiche, evitando danni al patrimonio scolastico;
- ad avere cura dell'ambiente scolastico.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è adottato ai sensi di:

-DPR 249/1998 – Statuto delle studentesse e degli studenti;

-DPR 235/2007 – Modifiche allo Statuto;

-Legge 71/2017 – Cyberbullismo;

-DPR 8 agosto 2025, n. 134 – Modifiche allo Statuto in materia di bullismo, violenza e cittadinanza solidale;

-PTOF, RAV e Patto educativo di corresponsabilità.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo, anche per i comportamenti tenuti:

- durante attività extracurricolari;
- durante uscite didattiche e viaggi di istruzione;
- online, nei casi di cyberbullismo.

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI

Art. 4 – Diritti degli alunni

Gli alunni hanno diritto:

- al rispetto della dignità personale;
- alla libertà di espressione;
- a un equo trattamento disciplinare;
- alla partecipazione responsabile alla vita scolastica;
- contraddittorio prima dell'irrogazione delle sanzioni.

Art. 5 – Doveri degli alunni

Gli alunni sono tenuti:

- a frequentare regolarmente le lezioni;
- a mantenere un comportamento corretto e responsabile;
- a rispettare il personale scolastico e i compagni;
- a tutelare ambienti, arredi e materiali;
- a usare correttamente strumenti digitali;
- non fare uso di alcol, droghe o sostanze proibite.

TITOLO III – INFRAZIONI DISCIPLINARI

Art. 6 – Infrazioni lievi

Le infrazioni di seguito elencate possono determinare l'annotazione nel Registro Elettronico, l'assegnazione di compiti di riflessione, l'allontanamento dalle uscite didattiche o viaggi d'istruzione.

Elenco non esaustivo:

-Ritardi occasionali, anche ripetuti;

-Disturbi, anche ripetuti, non gravi delle lezioni;

-Linguaggio non adeguato;

-Dimenticanza ripetuta dei materiali;

-Mancato rispetto delle consegne.

Art. 7 – Infrazioni gravi

Le infrazioni di seguito elencate possono determinare l'assegnazione di compiti di riflessione, l'allontanamento dalle uscite didattiche o viaggi d'istruzione e l'allontanamento dell'alunno dalle lezioni, secondo le procedure indicate

elenco non esaustivo:

1. Utilizzo del cellulare
2. Reiterato disturbo delle attività didattiche;
3. Incuria dell'ambiente scolastico e utilizzo non corretto e indecoroso delle strutture, dei bagni, dei macchinari e dei sussidi didattici o di altro patrimonio della scuola;
4. Reiterata inosservanza delle disposizioni impartite dal personale scolastico di questo istituto, anche nel corso di visite didattiche, viaggi d'istruzione;
5. Mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico, di altri studenti o di terzi
6. Utilizzo di linguaggio/atteggiamenti violenti, volgari o comunque offensivi, soprattutto quando diretti a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
7. Invio, mediante qualsiasi strumento, di messaggi a contenuto sessuale, diretti a uno o più componenti del gruppo classe;
8. Utilizzo di sigarette, anche elettroniche, nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato;
9. Uso scorretto e inconsapevole della rete Internet

Art. 8 – Infrazioni gravissime

Le infrazioni di seguito elencate possono determinare l'assegnazione di compiti di riflessione, attività di cittadinanza attiva,lo svolgimento di attività di sportello di ascolto, l'allontanamento dalle uscite didattiche o viaggi d'istruzione e l'allontanamento dell'alunno dalle lezioni, secondo le procedure indicate

Elenco non esaustivo:

-Violenza fisica o minacce;

-Cyberbullismo;

-Diffusione di immagini o video senza consenso;

-Furti;

-Introduzione o uso di sostanze alcoliche o stupefacenti;

- Falsificazione di firme o alterazione delle comunicazioni scritte scuola-famiglia;

- Allontanamento dall'Istituto per qualunque motivo, senza preventiva autorizzazione scritta della dirigenza,

-Introduzione di oggetti pericolosi.

TITOLO IV – SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 9 – Tipologie di sanzioni

-Richiamo verbale;

-Richiamo scritto;

-Attività riparative;

-Sospensione fino a 2 giorni;

- Sospensione da 3 a 15 giorni;

-Sospensione oltre i 15 giorni.

Art. 10 – Principi di applicazione

Per l'adozione o meno del provvedimento e per la definizione della durata dell'allontanamento dalle lezioni, il C.d.c. può tener conto di elementi attenuanti (ad esempio la nota correttezza dello studente) o aggravanti (ad esempio l'intenzionalità del comportamento, il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti del personale scolastico, il concorso di più persone d'accordo tra loro, la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa, precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento); ciò, sempre tenendo conto che le sanzioni disciplinari non derivano da automatismi punitivi e discriminatori, ma devono ispirarsi al principio di proporzionalità, devono avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità

Le sanzioni sono:

- proporzionate;
- temporanee;
- ispirate a finalità educative;
- commisurate alla gravità dell'infrazione;
- personalizzate.

TITOLO V – SANZIONI SECONDO IL DPR 134/2025

Art. 11 – Sospensione fino a due giorni

Nei casi di sospensione fino a due giorni, lo studente è tenuto a partecipare obbligatoriamente ad attività di riflessione e approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti tenuti.

Art. 12 – Sospensione oltre i due giorni

Per le sospensioni superiori ai due giorni, oltre alle attività di riflessione, lo studente è obbligato a svolgere attività di cittadinanza solidale presso:

-strutture convenzionate con la scuola;

-enti del terzo settore;

-servizi di utilità sociale.

Art. 13 – Finalità delle attività

Le attività di cui agli articoli precedenti sono finalizzate:

al recupero educativo;

alla responsabilizzazione;

alla rielaborazione del comportamento;

alla prevenzione della recidiva.

TITOLO VI – ORGANI COMPETENTI

Art. 14 – Competenze

Sanzione	**Organo competente**
Richiamo verbale:	Docente

Richiamo scritto: Docente/Dirigente

Sospensione fino a 15 giorni : Consiglio di Classe

Sospensione oltre 15 giorni: Consiglio di Istituto

- Volendo procedere con l'allontanamento dalle lezioni, il docente, l'educatore, l'assistente tecnico o amministrativo, il tutor, l'esperto esterno che rileva l'infrazione la annoterà, o la farà annotare, sul registro elettronico e la segnalerà al coordinatore di classe che, dopo aver responsabilmente considerato l'accaduto, informerà il Dirigente Scolastico
- il Dirigente Scolastico convoca in tempi brevi il Consiglio di classe straordinario tecnico allargato a tutte le componenti, invitando la studentessa/lo studente e i genitori a presentarsi in tale sede per esporre le proprie ragioni ;
- il Consiglio di classe, ascoltata/o la studentessa/lo studente, ascoltati i genitori, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione ;
- la comunicazione della decisione sarà effettuata in forma scritta e sarà indirizzata alla studentessa/allo studente e alla famiglia.

Per le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto (allontanamento per più di 15 giorni) si procede nel modo seguente:

- il docente, l'educatore, l'assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico, il tutor, l'esperto esterno che rileva l'infrazione la annoterà, o la farà annotare, sul registro elettronico e la segnalerà al coordinatore di classe che, dopo aver responsabilmente considerato l'accaduto, informerà il Dirigente Scolastico
- la segnalazione al Dirigente scolastico potrà pervenire dal Consiglio di Classe straordinario, qualora ritenga che la sanzione superi i 15 giorni;
- qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario, inoltrerà la segnalazione con propria valutazione al Presidente del Consiglio di Istituto;
- il Presidente convoca il Consiglio di Istituto, invitando la studentessa/ lo studente e i suoi genitori a presentarsi in tale sede per esporre le proprie ragioni,
- il Consiglio, ascoltata/o la studentessa/lo studente, se questi si presenta, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione;
- la comunicazione della decisione sarà effettuata in forma scritta a cura del Dirigente Scolastico e sarà indirizzata alla studentessa/ allo studente e anche ai genitori. La stessa motivazione sarà riportata sul registro di classe.

TITOLO VII – ORGANO DI GARANZIA

Art. 15 – Composizione

L'Organo di Garanzia è composto da:

Dirigente scolastico;

2 docenti;

1 genitore;

Art. 16 – Ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto da due docenti e da un rappresentante dei genitori, designati dal Consiglio di Istituto, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

TITOLO VIII – BULLISMO E CYBERBULLISMO

Art. 17 – Definizione

Si definiscono atti di bullismo e cyberbullismo tutte le condotte aggressive, intenzionali e reiterate, realizzate anche mediante strumenti informatici.

Art. 18 – Interventi

Gli interventi sono quelli previsti nel Regolamento di prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo. In sintesi:

Attivazione del Team antibullismo e primo intervento;

Coinvolgimento delle famiglie;

Percorsi rieducativi;

Eventuale segnalazione alle autorità.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Pubblicità

Il Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituto e allegato al PTOF.

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.